

(N. 1367)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GELMETTI, TOSATTI, LAMBERTI e BENEDETTI Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1950

Provvedimenti a favore degli ex dirigenti di scuole rurali.

ONOREVOLI SENATORI. — La categoria degli ex dirigenti di scuola rurale trae origine da una serie di disposizioni di legge, conseguenti alla particolare figura giuridica attribuita alle « sclassificate » (successivamente definite « Scuole rurali ») dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare, Capo II, paragrafo 3 e dal Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, XI.

Ora in virtù dell'articolo 77, ultimo comma, del citato testo unico e dell'articolo 222 del Regolamento generale « *per la direzione tecnica locale di dette scuole* » potevano essere comandati maestri elementari di ruolo, presso gli enti che le gestivano, ed il comando era disposto dal Provveditore agli studi.

Si rileva in modo particolare che la funzione degli incaricati ben definita dalla legge, aveva assolutamente ed esclusivamente carattere tecnico locale e nessuna attribuzione che potesse anche solo sfociare nel campo politico, come si tentò di dimostrare.

È noto ancora che tali funzioni di incarico direttivo nelle scuole rurali si protrassero fino al momento della completa avocazione di

dette scuole allo Stato, in virtù della legge 31 maggio 1943, n. 570 e cioè fino al 30 settembre 1943.

Si sa che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della citata legge 31 maggio 1943, n. 570, che prevedevano l'inquadramento degli ex dirigenti rurali nel ruolo dei direttori didattici governativi, non era che la logica estensione ai predetti dirigenti delle disposizioni di cui all'articolo 83 del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, che prevedeva l'assunzione nel ruolo ordinario dei maestri elementari di scuola sclassificata con cinque anni di insegnamento mediante concorso interno, e, successivamente in virtù dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866, semplicemente in seguito ad ispezione da parte dei medesimi dirigenti ex rurali ed in fine, per la disposizione dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, anche nelle scuole di categoria superiore alla quinta in seguito a concorso per titoli.

È da mettere in evidenza che in esecuzione della disposizione dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322, analoga

agevolazione era già stata concessa ai predetti dirigenti rurali con cinque anni di servizio, assumendoli nel ruolo direttivo mediante semplice concorso-colloquio.

Considerato allora che il concorso a posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto del Ministero della educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana in data 18 marzo 1944 e svoltosi a Padova nel dicembre dello stesso anno, in applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570 non poteva cadere sotto le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1944, n. 249, perchè il terzo comma del detto articolo considera privi di efficacia giuridica soltanto « gli atti amministrativi emanati in base a leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano » e che pertanto il Ministero della pubblica istruzione mentre poteva annullare la nomina dei vincitori, a sensi del primo comma di detto articolo, doveva riconoscere i risultati di detto concorso, appunto perchè esso non è che un atto amministrativo, per nulla discendente da leggi emanate dal governo repubblicano; e rilevato al contrario che i vincitori di detto concorso, dichiarati decaduti dalla nomina, non sono stati in seguito nemmeno ammessi ai concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico governativo in prova, banditi con decreti dal Ministero della pubblica istruzione in data 24 e 27 luglio 1948, non riconoscendo il Ministero valore giuridico alla conseguita idoneità; e rilevato ancora che con decreto dello stesso Ministero della pubblica istruzione, in data 7 settembre 1948 veniva riconosciuta efficacia giuridica al concorso per la abilitazione all'insegnamento nella Scuola media, bandito ed attuato sotto l'impero della repubblica sociale italiana con decreto 19 luglio 1944 del Ministero della repubblica sociale, mentre si è rifiutato ogni convalida di concorso per gli ex rurali; visto inoltre che, mentre l'abolizione dei citati articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, proposta dal Ministero della pubblica istruzione e sancita dal decreto legislativo 18 aprile 1948, n. 551, impediva la ripetizione del concorso speciale nelle forme previste dalle stesse disposizioni abrogate, non porta affatto come conseguenza giuridica l'annullamento del concorso già attuato, i cui

risultati rimangono pertanto con pieno valore legale; e rilevato ancora che secondo le disposizioni dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 18 aprile 1948, n. 551 « i maestri elementari che all'atto della pubblicazione della legge 31 maggio 1943, n. 570, si trovavano in possesso dei requisiti per partecipare al concorso speciale medesimo » dovevano essere ammessi « anche se sprovvisti di titolo » di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 « ai primi concorsi generali e speciali per titoli e per esami e per soli titoli » di cui agli articoli 2 e 4 del predetto decreto legislativo che saranno banditi per posti di direttore didattico dopo la pubblicazione del presente decreto », si precisa che all'articolo 2, comma c) del precitato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 è stabilito testualmente: « che al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel suddetto articolo 13, abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione superiore ai sei decimi » e che pertanto gli ex dirigenti di scuola rurale che avevano superato il concorso di Padova di cui si è dianzi illustrata la genesi e lo svolgimento, vi dovevano essere ammessi e che la loro esclusione costituisce una grave lesione dei loro legittimi interessi; mentre è da precisare che contro l'esclusione pronunciata dal Ministero della pubblica istruzione non è ammesso alcun gravame amministrativo o giurisdizionale; si rileva d'altronde l'impossibilità di invocare un intervento del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 5 ottobre 1944, n. 249 essendo trascorsi i termini ivi stabiliti e quelli fissati da successive disposizioni di proroga.

Nell'intento quindi di rendere giustizia ad una categoria di insegnanti elementari che han ben meritato della scuola e della più umile scuola italiana si propone il seguente progetto di legge, contenente provvedimenti a favore degli ex dirigenti di scuola rurale.

Questa la cosa vista dal solo aspetto giuridico.

Qualora la si esamini dal lato morale e della giustizia distributiva è ovvio ricordare l'opportunità che, prima di qualsiasi inizio della futura scuola riformata, siano risolti, senza dubbio di residuati, tutti i problemi ancora in sospen-

dipendenti dal fascismo e dallo stato di guerra, e che non si può non approvare il presente progetto, quando si pensi che sanatorie in deroga alle disposizioni generali sui concorsi furono fatte in tutte le amministrazioni dello Stato, mentre proprio nei nn. 24, 25 del « Notiziario » del Ministero della pubblica istruzione (13 agosto 1949) appare da pag. 68 a pag. 70 un lungo elenco di nomi di professori di Scuola media, che ebbero *convalidati gli esami di Stato* (banditi con decreto ministeriale 19 luglio 1944 della sedicente repubblica sociale italiana) con decreto ministeriale 7 settembre 1948.

E mentre non è da dimenticare che il governo militare alleato dopo la guerra aveva dato efficacia giuridica al contrastato concorso, sotto l'aspetto culturale è ovvio ricordare che il loro esame fu una seria prova sotto ogni punto di vista, in quanto aveva comprese anche due materie in più di quelle previste dall'attuale concorso direttivo (cioè italiano e storia) e che i predetti ex dirigenti rurali sono anche in parte diplomati per la direzione didattica e laureati presso la facoltà di Magistero, mentre gli altri sono maestri con dieci e anche con venti anni di servizio direttivo.

È anche opportuno ricordare che essi sono tutti in servizio (salvo alcuni già morti) e che sono passati al vaglio di controlli politici immuni da qualsiasi addebito.

Tali vincitori del contrastato concorso sono infine complessivamente 35 (trentacinque) di cui una parte già morti.

Sindacalmente è da osservare che, mentre il Sindacato della scuola elementare fu in passato non favorevole a tale situazione, attualmente esiste un ordine del giorno del Comitato direttivo centrale riunito a Roma il 6 e 7 giugno u. s., ordine del giorno favorevole a detti ex dirigenti rurali.

C'è infine una osservazione possibile che richiede una specifica chiarificazione. Possiamo domandarci « quale è la sorte di coloro che, nell'Italia divisa in due, in quel tempo non poterono partecipare al concorso, pur avendone allora il diritto ? ».

A questa domanda risponde l'articolo 2 del progetto, per il quale essi sono ammessi al concorso alle stesse condizioni a cui sarebbero stati ammessi in quel tempo, se avessero potuto parteciparvi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È convalidato a tutti gli effetti di legge il concorso a posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto 18 marzo 1944 dal Ministero della educazione nazionale della repubblica sociale italiana, in esecuzione alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570.

Tale convalida ha valore, a tutti gli effetti, dalla data della pubblicazione della presente legge.

### Art. 2.

Coloro che, pur avendone il diritto, non poterono per ragioni della situazione politica del Paese in guerra, partecipare al concorso di cui all'articolo 1, faranno una prova di esame come quella cui si assoggettarono i partecipanti al concorso bandito come dall'articolo 1 stesso.